



avente ad oggetto: reclamo, ai sensi dell'articolo 51 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, avverso la sentenza numero 56/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 30 ottobre 2023.

**CONCLUSIONI:** rassegnate con note scritte -giusta sostituzione, ai sensi dell'articolo 127 *ter* del codice di procedura civile, dell'udienza del 4 aprile 2024- che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto del 29 novembre 2023, la \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ proponevano reclamo, affidandone l'accoglimento a quattro motivi di gravame, avverso la sentenza numero 56/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 30 ottobre 2023, con la quale era stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della \_\_\_\_\_.

2. Costituitasi in giudizio, la \_\_\_\_\_, rappresentata dalla \_\_\_\_\_, oggi \_\_\_\_\_, ed, a sua volta, quale sua procuratrice, dalla \_\_\_\_\_, impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, analogamente a quanto faceva -costituitasi anch'essa in giudizio- la \_\_\_\_\_.

3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e sostituita l'udienza del 4 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 127 *ter* del codice di procedura civile, con il deposito di note scritte, la Corte d'Appello di Salerno riservava la decisione.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Il reclamo proposto dalla \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con i quattro motivi adottati a sostegno del gravame, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che

prospettano, i reclamanti hanno messo in rilievo che: a) la  
avrebbe dovuto dimostrare, diversamente da quanto era avvenuto, la propria legittimazione attiva, quale cessionaria del credito dedotto in giudizio, non essendo sufficiente il deposito dell'avviso sulla gazzetta ufficiale ai sensi dell'articolo 58 del testo unico bancario, né era stata dimostrata l'effettiva sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile; b) la prova del credito non poteva essere resa attraverso il certificato di cui all'articolo 50 del testo unico bancario, che poteva avere efficacia solamente nell'ambito di un procedimento monitorio, né era stata -tale prova- altrimenti fornita, a maggior ragione considerando che non era stato neppure richiesto -né ottenuto- un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile; c) non era adeguatamente emersa la sussistenza della debitoria nei confronti dell'erario, non potendo, tra l'altro, gli estratti di ruolo, non impugnabili, a differenza dei ruoli, "rappresentare le cartelle esattoriali e la relativa e corretta notificazione delle stesse in danno del contribuente", anche perché era dubbia la stessa esistenza delle cartelle di pagamento, "non essendo state allegare agli atti" e non essendo stata dimostrata "la correlazione tra le eventuali cartelle esattoriali e le cartoline di notifica", ferme restando, oltre tutto, "la prescrizione dei crediti e l'erroneità degli importi indicati"; d) non sussisteva, in ogni caso, lo stato di insolvenza, ancor più considerando che, essendo la  
una società in liquidazione, la relativa valutazione doveva essere condotta con riferimento alla mera capienza del patrimonio sociale a fronteggiare la debitoria, né ricorrevano i presupposti dimensionali imprescindibili ai fini dell'apertura di una liquidazione giudiziale (cfr. l'atto di reclamo del 29 novembre 2023, alle pagine 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18).

3. Il Tribunale di Salerno, invero, aveva fatto presente che: a)

la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sottendeva "il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"; b) "dalla disamina dei documenti acquisiti di ufficio" emergeva un debito di un importo consistente, pari ad euro 768.778,34, nei confronti dell'erario, come era possibile desumere "dalla visura, acquisita d'ufficio presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalle cartelle e dagli avvisi pendenti non pagati all'agente della riscossione"; c) la società debitrice non si era costituita in giudizio e non aveva depositato "gli ultimi tre bilanci e la relazione aggiornata", ma, in virtù della "documentazione contabile acquisita d'ufficio", era possibile ritenere che fosse "assoggettabile alla dichiarazione di liquidazione giudiziale", perché non emergeva il possesso congiunto dei tre requisiti di non fallibilità previsti dalla legge, in particolare, con riferimento ai debiti, superiori alla soglia di euro 500.000,00; d) la [redacted] aveva dimostrato "la propria legittimazione ad agire", essendo creditrice della [redacted] per un importo di euro 32.354,93, quale "residuo avere del contratto di finanziamento chirografario del 19 agosto 2010", in relazione al quale, "all'esito della revoca dei rapporti", era stato richiesto il pagamento, "con comunicazione dell'8 gennaio 2015", senza alcun esito; e) lo stato di insolvenza si era manifestato attraverso "l'entità degli inadempimenti, gli inadempimenti nei confronti della società ricorrente, il perdurare nel tempo degli adempimenti e l'ingente debitoria erariale", tenuto conto, per di più, del fatto che, "trattandosi di una società in liquidazione non costituita", non era stato possibile "compiere la verifica della sufficienza del patrimonio" (cfr. la sentenza reclamata, alle pagine 3, 4 e 5).

4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice di primo grado sono sostanzialmente condivisibili e, sia pure con le integrazioni e le precisazioni che saranno fatte nelle pagine che

seguono, devono essere tenute ferme in questa sede.

4.1. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che la legittimazione attiva -o meglio, la titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio- è stata adeguatamente dimostrata, se solo si considera l'estratto della gazzetta ufficiale prodotto in giudizio, nel quale sono descritti i crediti ceduti -giusta contratto del 20 dicembre 2017 stipulato con la \_\_\_\_\_ - dalla \_\_\_\_\_, sorti in epoca antecedente al 31 dicembre 2016, qual è quello controverso, rientrante a tutti gli effetti nel novero di quelli ceduti (cfr., allegato in copia al fascicolo della \_\_\_\_\_, l'estratto della gazzetta ufficiale numero 151 del 23 dicembre 2017, al quale si è fatto cenno).

D'altronde, la pubblicazione di un atto di cessione sulla gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico bancario, sostituisce la notificazione o l'accettazione del debitore ceduto, atteso che, mentre la disciplina ordinaria richiede al cessionario di dimostrare la notificazione della cessione o l'accettazione del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede al cessionario solamente di fornire la prova della pubblicazione della cessione sulla gazzetta ufficiale (cfr. Cass. civ. n. 13954/06), vieppiù considerando che, in caso di cessione in blocco dei crediti, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale che riporti l'indicazione per categorie dei crediti ceduti è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie -come nella vicenda in esame- consentano di individuarli senza incertezze (cfr. Cass. civ. n. 4277/23).

E ciò senza considerare -ad ulteriore riprova dell'infondatezza delle argomentazioni della \_\_\_\_\_ - la dichiarazione del 23 agosto 2023, con la quale la

ha dato atto di avere ceduto il credito vantato nei confronti della società dichiarata fallita proprio in virtù del contratto di cessione del 20 dicembre 2017, quale menzionato nella gazzetta ufficiale numero 151 del 23 dicembre 2017 (cfr., allegato in copia al fascicolo della \_\_\_\_\_, la dichiarazione alla quale si è fatto cenno).

4.2. Non è lecito nutrire alcuna perplessità, inoltre, neanche riguardo alla dimostrazione della sussistenza di un credito tale - pure nell'ammontare, ai sensi dell'articolo 49, ultimo comma, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza- da legittimare ad agire al fine di chiedere ed ottenere l'apertura di una liquidazione giudiziale, essendo stati prodotti in giudizio -e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla società reclamante, secondo la quale la pretesa azionata sarebbe stata sostanzialmente fondata sull'estratto di cui all'articolo 50 del testo unico bancario- il contratto di finanziamento del 19 agosto 2010, la dichiarazione di decadenza della società debitrice dal beneficio del termine, l'estratto conto aggiornato al momento della cessione, l'attestazione dell'ammontare del credito alla data del 2 maggio 2023 ed -anche- l'estratto di cui all'articolo 50 del testo unico bancario, datato 18 dicembre 2014 (cfr., allegati in copia al fascicolo della \_\_\_\_\_, i documenti ai quali si è fatto cenno, idonei a dimostrare -nella prospettiva qui avuta di mira- la sussistenza di un credito, in capo alla società reclamata, tale da permetterle di agire al fine di chiedere ed ottenere l'apertura di una liquidazione giudiziale).

4.3. Giova rammentare, del resto, che non è imprescindibile - nell'ottica di verificare la sussistenza dei presupposti richiesti per una pronuncia analoga a quella emessa dal Tribunale di Salerno- un titolo non più revocabile o esecutivo, né, tanto meno, un accertamento definitivo del credito o la prova piena della sua esistenza.

Non è necessario, parimenti, che il credito vantato sia certo, liquido ed esigibile (cfr. Cass. civ. n. 3472/11 ed, in termini per lo più collimanti, Cass. civ., sez. un., n. 1521/13), ben potendo addirittura essere non ancora scaduto o condizionale (cfr. Cass. civ. n. 23420/16), *sub judice* o contestato (cfr. Cass. civ. n. 11421/14), essendo possibile pervenire ad una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in virtù di un accertamento meramente incidentale delle pretese del ricorrente.

La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, infatti, non presuppone -analogamente a quanto avveniva per la dichiarazione di fallimento- un accertamento definitivo del credito azionato, non potendosi confondere l'irreversibilità dello stato di decozione con l'irrevocabilità dell'accertamento dei crediti che lo determinano, che l'autorità giudiziaria adita è deputata ad effettuare solamente *incidenter tantum* (cfr. Cass. civ. n. 576/15).

E tale accertamento, che, come si è detto, deve avere natura meramente incidentale, non può che essere svolto in maniera sommaria, essendo destinato a concludersi con esito positivo qualora l'esistenza del credito o la sua titolarità in capo al ricorrente non possa essere ragionevolmente esclusa sulla base di semplici e rapidi verifiche.

Se così non fosse, infatti, si finirebbe per trasformare il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in un giudizio di accertamento del credito vantato dall'istante, che, però, in ambito concorsuale, è riservato al procedimento di accertamento del passivo, al quale anche colui il quale abbia invocato la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ha l'onere di partecipare, al fine di assumere la qualità di creditore concorrente.

4.4. La natura sommaria dell'accertamento incidentale del credito, d'altro canto, è resa ineludibile anche dalla necessità, intrinseca alla procedura, di contenimento dei tempi, che

sarebbero intollerabilmente dilatati allorché fosse necessario espletare mezzi di prova o indagini ed attività tali da collidere con le esigenze di particolare celerità e con gli stessi canoni strutturali e funzionali previsti per il procedimento per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nell'ambito del quale non può essere condotto un accertamento compiuto, esauriente e definitivo del credito vantato dal ricorrente, riservato al successivo procedimento di accertamento del passivo.

Inoltre, nell'attendere all'accertamento incidentale e sommario richiesto ai fini della delibazione della sussistenza dei presupposti necessari per una dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, non è possibile attribuire rilievo decisivo alla mera contestazione del credito da parte del debitore, essendo indispensabile che essa sia connotata, quanto meno, dal carattere della ragionevolezza e non sia esclusivamente pretestuosa e dilatoria (cfr. Cass. civ. n. 6306/14 ed, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. n. 5001/16).

4.5. Orbene, nel caso di specie -come si è avuto già modo di accennare nelle pagine che precedono- i documenti prodotti in giudizio -e senza considerare, per giunta, il provvedimento di ammissione al passivo adottato dal Tribunale di Salerno (cfr., allegato in copia al fascicolo della

, il verbale di verifica dello stato passivo del 24 gennaio 2024)- dimostrano adeguatamente la sussistenza, in capo alla , di un credito, nel senso fin qui specificato, tale da permettere di agire al fine di chiedere ed ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della

4.6. Non è possibile sostenere, altresì, che la documentazione acquisita -nel pieno rispetto delle previsioni di legge- in relazione all'imponente debito maturato nei confronti dell'erario non sia idonea a dimostrarne la sussistenza, se solo si tiene a mente che

gli estratti dei ruoli, oltre a fornire la prova dei debiti tributari ai fini dell'insinuazione al passivo fallimentare, assolvono alla stessa funzione, anche in assenza della notificazione delle cartelle di pagamento, con riferimento alla prova dello stato di insolvenza per la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. civ. n. 18531/20) ed - applicandosi i medesimi principi anche in seguito al varo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza- per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, ancor più considerando, per un verso, che, in questa sede, la valutazione demandata all'autorità giudiziaria adita non può coincidere con quella rimessa agli organi tributari e, per altro verso, che, nella vicenda in esame, le censure mosse avverso gli atti ed i documenti acquisiti sono sostanzialmente generiche e sono revocate ancor più in dubbio, nella loro plausibilità, dalle dettagliate domande di insinuazione al passivo presentate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, accolte dal Tribunale di Salerno (cfr., allegate in copia al fascicolo della \_\_\_\_\_, le domande di insinuazione al passivo alle quali si è fatto cenno, unitamente ai copiosi atti e documenti prodotti a corredo di esse, nonché il verbale di verifica dello stato passivo del 24 gennaio 2024).

4.7. L'ammontare del debito maturato nei confronti dell'erario, oltre a quello nei confronti della \_\_\_\_\_, permette di ritenere, dunque, che sia stata abbondantemente superata la soglia dimensionale di euro 500.000,00, indicata dall'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non essendo possibile pervenire a conclusioni di diverso segno in virtù dei bilanci versati in atti dalla \_\_\_\_\_ (cfr., allegati in copia al fascicolo della società reclamante, i bilanci ai quali si è fatto cenno, relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022).

Vale la pena di rammentare, infatti, che, nell'ottica della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ed - *hodie*- di impresa minore, i bilanci degli ultimi tre esercizi che

l'imprenditore è tenuto a depositare sono quelli già approvati e depositati presso il registro delle imprese, sicché, in mancanza, l'autorità giudiziaria adita può motivatamente non tenerne conto, non potendosi reputare assolto l'*onus probandi* incombente sul debitore (cfr. Cass. civ. n. 13746/17 ed, in termini pressoché conformi, Cass. civ. n. 33091/18).

Nella vicenda in esame, non risulta che i bilanci prodotti in giudizio dalla \_\_\_\_\_ -non essendo stati forniti elementi che, in maniera appagante e convincente, permettano di arguirlo- siano stati approvati e depositati, anzi, risulta che gli ultimi tre bilanci depositati risalgano agli esercizi 2011, 2012 e 2019 (cfr., allegata in copia al fascicolo della

\_\_\_\_\_, la visura camerale del 26 gennaio 2024) e la reiterata e persistente omissione -fatto salvo quanto è avvenuto per il bilancio di esercizio relativo all'anno 2019- dell'approvazione e del deposito dei bilanci di esercizio, condotta particolarmente grave e verificatasi per un periodo di tempo piuttosto lungo, ed il deposito, nel corso del giudizio, dei bilanci -non approvati, né depositati- relativi agli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022 costituiscono elementi che già inducono a reputare siffatti documenti -anche sotto il precipuo profilo della loro attendibilità- insuscettibili di fornire la dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità che la \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto dare, a maggior ragione tenendo a mente -sempre sotto il profilo, poc'anzi richiamato, dell'attendibilità- che, in essi, non è riportato il debito, di notevole entità, maturato nei confronti dell'erario.

4.8. Non è possibile ritenere, del resto, che la società reclamante abbia altrimenti dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: i bilanci degli ultimi tre esercizi -approvati e depositati presso il registro delle imprese- che l'imprenditore è tenuto a depositare, unitamente ad una situazione patrimoniale,

economica e finanziaria aggiornata, costituiscono, infatti, uno strumento di prova privilegiato, in quanto funzionali a chiarire la complessiva situazione in cui versa l'impresa.

Essi, tuttavia, non assurgono a prova legale, sia perché possono essere valutati, in caso di loro deposito, secondo il prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria adita, ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile, tanto è vero che, qualora reputati motivatamente inattendibili, permane integro, a carico dell'imprenditore, l'onere della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità (cfr. Cass. civ. n. 24548/16 e Cass. civ. n. 30516/18), sia perché possono essere surrogati, in caso di mancato deposito, da strumenti probatori alternativi, con i quali il debitore può dimostrare comunque l'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma secondo, della legge fallimentare ed, oggi, di cui all'articolo 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cfr. Cass. civ. n. 24138/19).

Tale onere, d'altronde, grava addirittura sui soggetti non obbligati al deposito dei bilanci e che si avvalgano del regime di contabilità semplificata, i quali sono comunque tenuti a fornire la suddetta dimostrazione attraverso il deposito di documentazione sostanzialmente equivalente e sempre che sia idonea a delineare una chiara, trasparente, completa ed intellegibile rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa (cfr. Cass. civ. n. 30518/18), perché lo scrutinio demandato all'autorità giudiziaria adita non può che conformarsi, perfino in tali casi, al grado di attendibilità della documentazione prodotta in giudizio, avuto riguardo al rilievo da attribuire al regime di contabilità caso per caso adottato, che non implica alcuna deroga ai principi operanti *in subiecta materia* (cfr. Cass. civ. n. 25188/17).

4.9. Nel caso di specie, la \_\_\_\_\_ non ha in alcun modo dimostrato, con strumenti probatori alternativi,



E ciò è sostenibile -è sostenibile, cioè, la sussistenza del requisito oggettivo *de quo*- anche in una prospettiva statica, nel cui ambito valutativo l'autorità giudiziaria adita è tenuta ad effettuare le sue valutazioni allorché il debitore sia in liquidazione, non essendo stata dimostrata in alcun modo l'esistenza di un patrimonio tale da ripianare l'enorme debitoria acclarata, vieppiù tenendo a mente le dichiarazioni del legale rappresentante *pro tempore* della società reclamante, riguardo all'insussistenza di beni, confermate dalla documentazione versata in atti (cfr. allegati in copia al fascicolo della \_\_\_\_\_, il verbale di audizione del 20 dicembre 2023 e la visura catastale aggiornata al 19 maggio 2023).

5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, il reclamo proposto dalla \_\_\_\_\_ e da \_\_\_\_\_ deve essere rigettato.

6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

7. Il rigetto del gravame impone, ai sensi dell'articolo 13, comma primo *quater*, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.

Ed, infatti, la parte che abbia proposto un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria

adita è tenuta a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna i reclamanti alla refusione, in favore della società reclamata, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- 3) condanna i reclamanti alla refusione, in favore della \_\_\_\_\_, delle spese di lite, che liquida nella somma di euro 5.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
- 4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma primo *quater*, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dei reclamanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.

Salerno, 19 aprile 2024

Il Consigliere estensore  
dott. Francesco Bruno

Il Presidente  
dott. Aldo Gubitosi